



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 28 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la comunicazione e-mail del 18 luglio 2017 ore 10.18 con la quale il dirigente della soc. "AMA Brenta" Ceva sig. Filippo Patetta ha comunicato il forfait della squadra del Ceva (serie C2) per l'incontro del 18.7.2017 con il Dronero, fissato per le ore 21;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo ""NORME PER TUTTI I CAMPIONATI" della Circolare Federale "REGOLAMENTI 01 – STAGIONE 2017": ""Massimo tre forfait concessi, pena l'esclusione. Tassa di € 100 dal secondo forfait. Ferma restando la possibilità di rassegnare 3 rinunce ad altrettanti incontri di campionato nel corso dello stesso anno sportivo, il forfait comporta la penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre ad una sanzione economica adeguata alla serie di appartenenza."";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia ""La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...""; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società ""qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"";
- Ritenuto in fatto che la soc. Ceva non ha comunicato la propria rinuncia a disputare l'incontro sopra indicato almeno 12 ore prima;

Infligge alla soc. Ceva la penalizzazione di un punto in classifica e la sanzione pecuniaria di Euro 37 per la rinuncia a disputare l'incontro del 18.7.2017 con il Dronero (serie C2).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino